

Nella sentenza n.22613/2013 la Corte di Cassazione, in merito alla cessione del ramo d'azienda, interpreta quanto stabilito sia nella legislazione nazionale (art.2112 codice civile) che nella normativa europea (direttiva n. 23/2001), individuando la volontà dei legislatori nella persecuzione di un obiettivo: evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro in una pluralità di rapporti individuali. La sentenza puntualizza a quali condizioni trova applicazione la disciplina nel caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività della società cessionaria (purché presenti all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, una propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di obiettive finalità produttive).

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.22613 del 03/10/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)